


ANNO XCI

2018

VOL. XCI - Fasc. 1

RIVISTA  
DI  
STORIA DEL DIRITTO ITALIANO



AMMINISTRAZIONE DELLA  
RIVISTA DI STORIA DEL DIRITTO ITALIANO  
TORINO

**Edizione:** Amministrazione della Rivista di Storia del diritto italiano  
C.L.E. - Lungo Dora Siena, 100 - Torino (cp. 10153)  
amministrazione.rivista@storiadiritto.it

**Direzione:** direzione.rivista@storiadiritto.it; giansavino.penevidari@unito.it

**Consiglio d'indirizzo e finanziario:** Consiglio della Fondazione Sergio Mochi Onory  
per la Storia del diritto italiano (proprietaria della testata).

**Direttore responsabile:** Gian Savino Pene Vidari

**Vice-direttori:** E. Genta Ternavasio; E. Mongiano; L. Moscati, G. Pace Gravina.

**Comitato di direzione:** R. Ferrante; E. Genta Ternavasio; F. Migliorino; E. Mongiano; L. Moscati, G. Pace Gravina; G.S. Pene Vidari; N. Sarti; L. Sinisi.

**Consiglio scientifico:** O. Abbamonte; R. Ajello; P. Alvazzi del Frate; M. Ascheri; M. Bellomo; L. Berlinguer; I. Biocchi; A. Campitelli; P. Cappellini; M. Caravale; A.A. Cassi; M. Cavina; G. Cazzetta; A. Cernigliaro; G. Chiodi; G. Cianferotti; F. Colao; E. Conte; E. Cortese; P. Costa; I. Del Bagno; A. De Martino; E. Dezza; M.G. di Renzo Villata; M. R. Di Simone; A. Errera; M. Fioravanti; P. Fiorelli; L. Garlati; C. Ghisalberti; P. Grossi; L. Lacchè; C. Latini; L. Loschiavo; F. Liotta; D. Luongo, D. Marrara; L. Martone; G. Massetto; F. Mastroberti; M. Meccarelli; M.N. Miletta; G. Minnucci; M. Montorzi; C.M. Moschetti; P. Nardi; A. Padoa Schioppa; A. Padovani; B. Pasciuta; U. Petronio; V. Piergiovanni; D. Quagliani; A. Romano; G. Rossi; U. Santarelli; R. Savelli; A. Sciumè; I. Soffietti; S. Solimano; B. Sordi; E. Spagnesi; G. Speciale; C. Storti; E. Tavilla; C. Valsecchi; G. Zordan.

**Segretari di redazione e d'amministrazione:** V. Gigliotti; C. Bonzo.

#### *Condizioni di pubblicazione*

I collaboratori sono pregati di far pervenire i loro testi, perfettamente rifiniti, secondo le regole e modalità editoriali della rivista, **in formato digitale alla sede della direzione (e-mail: direzione.rivista@storiadiritto.it)**, previo accordo col direttore responsabile. Si procederà all'edizione del contributo se considerato di contenuto e livello scientifico adeguato alla tradizione ed alle caratteristiche della rivista, sentito il parere di almeno due componenti il consiglio scientifico o di affermati studiosi italiani o stranieri del settore secondo il sistema del doppio cieco. Di ogni articolo pubblicato la rivista offre in dono agli autori, oltre al PDF, un numero della rivista.

Le pubblicazioni inviate alla rivista (possibilmente in doppio esemplare) saranno ricordate fra i "libri ricevuti" e potranno essere adeguatamente segnalate nel "Bollettino bibliografico". I cambi di riviste o di altri periodici dovranno essere concordati con la direzione.

#### *Condizioni amministrative*

L'abbonamento è annuale. Il prezzo per l'annata 86 (2013) è di € 50 per l'Italia e di € 75 per l'estero; quello per le annate dal 2014 (LXXXVII) in poi è di € 50 per l'Italia e di € 80 per l'estero a causa dell'aumento delle spese postali per l'estero.

Il **conto corrente bancario** dell'Amministrazione della Rivista di storia del diritto italiano è:  
– **Banca Prossima: IBAN: IT04W0335901600100000117108; BIC: BCITITMX**



Rivista associata alla «Unione Stampa Periodica Italiana»

ISSN. 0390.6744

PAOLA CASANA

A proposito di  
TRA NORMA E VITA<sup>1</sup>

di ROMANO FERRARI ZUMBINI

*Tra norma e vita* è la storia della nascita e dell'evoluzione del costituzionalismo subalpino ai suoi albori, storia che si dipana attraverso complicati equilibrismi fra l'osservanza di rigidi quadri normativi e la creatività di una prassi che permise di adeguare lo Statuto alle singole situazioni contingenti. Furono proprio queste sue caratteristiche che consentirono a quel testo, promulgato nel marzo del 1848, di durare nel tempo e di generare la prassi costituzionale del Regno di Sardegna, prima, e del Regno d'Italia poi, per sopravvivere anche sotto il regime fascista come testo costituzionale in vigore, seppure subendo numerosi "strappi".

L'Autore non è certo un profano riguardo a queste tematiche, tenendo conto dei numerosi studi che già ha pubblicato in proposito<sup>2</sup> e rispetto ai quali quest'ultimo si pone come un'organica, approfondita e conclusiva riflessione sui prodromi e sui primi due anni della vita co-

<sup>1</sup> R. FERRARI ZUMBINI, *Tra norma e vita. Il mosaico costituzionale a Torino 1846-1849*, Torino, Luiss Univesity Press, 2016.

<sup>2</sup> Cfr. R. FERRARI ZUMBINI, *Tra idealità e ideologia. Il rinnovamento costituzionale nel Regno di Sardegna fra la primavera 1847 e l'inverno 1848*, Giappichelli, Torino 2008 su cui cfr. la recensione di A. Padoa Schioppa, in "Rivista di Storia del Diritto italiano", 82 (2009), pp. 493-494; ID., *Appunti e spunti per una storia del Parlamento come amministrazione. Il Senato*, in "Rivista di Storia del Diritto italiano", 60 (1987), pp. 87-137; ID., *Il mosaico regolamentare nelle Camere subalpine del 1848*, in "Giornale di Storia costituzionale", 15 (1/2008), pp. 17-23; ID., *Lo Statuto albertino tra spontaneità e mobilità: per un costituzionalismo a geometria variabile*, in "Le Carte e la Storia", 1/2011, pp. 13-22; ID., *Il decreto legislativo e il decreto legge agli esordi dello Statuto albertino*, in "Quaderni costituzionali", 2/2011, pp. 304-312; ID., *1848-1920: l'interim ministeriale, un istituto spontaneo?*, in "Quaderni costituzionali", 1/2012, pp. 75-91; ID., *La Torino del 1848-49 come laboratorio costituzionale: la nascita spontanea della fiducia parlamentare*, in "Le Carte e la Storia", 2/2016, pp. 75-85.

stituzionale subalpina. Da un lato questo volume può essere letto come un vero e proprio manuale sulla nascita ed evoluzione delle istituzioni e procedure parlamentari subalpine, che può aiutare a meglio comprendere anche quelle in atto nel nostro odierno Parlamento; dall'altro si può considerare come un'innovativa e documentata interpretazione dell'ordinamento costituzionale subalpino, non più visto come prevalentemente influenzato dal modello francese, per lo più originato da moti rivoluzionari, ma anche pesantemente suggestionato da quello inglese, fortemente incardinato su fonti non scritte, quali la consuetudine e la spontaneità. Tutti questi influssi dimostrano come la Torino degli ultimi anni Quaranta del XIX secolo fosse un reale incubatore culturale e politico, che attraverso scontri e incontri diede vita all'unico testo costituzionale della Penisola restato in vigore per cent'anni e sopravvissuto ai più differenti regimi politici.

Già Costantino Mortati nel lontano 1940, affrontando il tema della Costituzione materiale e formale<sup>3</sup>, aveva oltrepassato quei dibattiti sulla natura rigida piuttosto che flessibile delle carte costituzionali in generale e specificatamente dello Statuto albertino<sup>4</sup>, ma Romano Ferrari Zumbini in questo suo scritto va ancora oltre, perché per la prima volta si mettono in luce i variegati aspetti di una Costituzione non più solo rigida, flessibile o elastica, ma "vivente" e l'Autore lo fa – riguardo allo Statuto albertino – attraverso un'attenta analisi della vita parlamentare, inquadrata nel panorama storico del momento, che si dispiega dal 1846 al 1849. In tale arco di tempo nel Regno di Sardegna si preparò l'avvento dello stato costituzionale, si effettuò la sua realizzazione e il nuovo ordinamento compì i suoi primi passi nel tormentato e critico periodo della Prima guerra d'indipendenza.

Il volume – che in linea generale si può incanalare in quella corrente della storiografia giuridica italiana contemporanea che non si limita all'analisi dei testi legislativi e delle fonti documentarie in astratto, ma

<sup>3</sup> C. MORTATI, *La costituzione in senso materiale*, Giuffrè, Milano 1940 (ora riedita nella collana "Per la storia del pensiero giuridico moderno", Giuffrè, Milano 1998).

<sup>4</sup> L. ROSSI, *La elasticità dello Statuto italiano*, in *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, Cedam, Padova 1940, pp. 25-43; A. PACE, *La causa della flessibilità costituzionale. Una rilettura di Bryce, dello Statuto albertino e di qualche altra Costituzione*, Cedam, Padova 1996; M. BIGNAMI, *Costituzione flessibile, costituzione rigida e controllo di costituzionalità in Italia (1848-1956)*, Giuffrè, Milano 1997.



ne verifica anche l'applicazione pratica, approfondendo così il rapporto tra teoria e prassi, tra norma legislativa e vita pratica, tra *strictum ius* ed interpretazione – offre diversi punti di vista che si distaccano dalla visione storiografica prevalente, quando non si mostrano del tutto innovativi.

Sul piano storico l'Autore fa notare come l'anno di affermazione del costituzionalismo nel Regno di Sardegna non sia stato il 1848, in quanto quella data rappresentò lo sbocco definitivo di molte aspirazioni costituzionali che in tutta Europa «erano già iniziate prima del 1848 e proseguirono ben oltre quell'anno, indipendentemente dagli eventi» che allora si verificarono (p. 17). Inoltre non tutti gli stati europei che nel 1848 si affacciarono al costituzionalismo, lo fecero attraverso le baricate; è sufficiente pensare alla Svizzera – la quale in quel fatidico anno revisionò il Patto Svizzero del 1815 – ai Paesi Bassi, alla Danimarca e allo stesso Regno di Sardegna.

Dal punto di vista giuridico e culturale Romano Ferrari Zumbini non manca, nel corso del suo studio, di rimarcare l'influenza inglese nella formazione dello Statuto albertino, a confutazione di quella storiografia prevalente che in esso ha visto soprattutto gl'influssi della dottrina e del modello francese ed in parte di quello belga. Secondo l'Autore l'influenza transalpina fu più formale che altro e tale visione si consolidò nella storiografia, perché si diede «prevalenza alla contiguità territoriale e al fatto che la lingua ufficiale dei dibattiti che portarono allo statuto erano in francese» (p. 21). Numerose difformità, tuttavia, si rivelarono tra i due testi costituzionali, così come in rapporto a quello belga del 1831; tanto nella carta francese del 1814, come in quella belga, ad esempio, i requisiti del corpo elettorale erano chiaramente specificati, mentre lo Statuto di Carlo Alberto aveva demandato la regolamentazione della disciplina elettorale ad una futura legge ordinaria, strategia che nel testo albertino viene peraltro più volte utilizzata per permettere all'esecutivo un più agevole controllo del legislativo.

Riaffiora dunque, in questo volume, la visione già espressa dall'Autore in altri suoi lavori: quella di una carta costituzionale albertina formata attraverso il confronto/scontro di forze partitiche e sociali, mediante l'influsso di diversi atti legislativi e non, di ideologie differenti, tutti elementi che si coagularono nello Statuto e che nella prassi subirono “spontaneamente” numerose evoluzioni applicative, dietro la spinta

di quei valori condivisi dalla comunità, che fecero della Carta albertina un “mosaico costituzionale”, all’interno del quale il testo scritto non fu che una tessera di riferimento. Già Francesco Bonini aveva evidenziato come il testo albertino riflettesse caratteri unici e peculiari<sup>5</sup>, ma ciò avvenne – secondo quanto sottolinea Romano Ferrari Zumbini – per esplicito volere di Carlo Alberto, che durante un Consiglio di Conferenza aveva espresso chiaramente l’idea che la nuova costituzione non dovesse essere «servile copia di testi stranieri».

Un altro elemento che emerge dalla puntuale analisi dell’Autore è sì il carattere ottriato dello Statuto, ma anche quello delle sue radici affondanti in una base pattizia tra borghesia, aristocrazia e Corona, seguendo profonde influenze d’oltremania. Tale impostazione si rifletté nel discorso della Corona all’apertura della legislatura nel 1848 – che sottolineò la «mutua confidenza» tra popolo e Principe e questa nozione di patto riemerse più volte nella quotidiana vita istituzionale.

Certamente sono vere tali osservazioni, anche se non bisogna dimenticare gli obbiettivi demagogici (oggi diremmo populistici) che l’ostentazione di tali dichiarazioni nascondeva, miranti a mettere in luce la magnanimità della monarchia nei confronti dei suoi “regnicoli”, di una monarchia che comunque – e soprattutto nel suo primo periodo di vita costituzionale – poneva sempre al centro il Re con uno stretto controllo su tutti i principali poteri dello stato. Ma il Patto – secondo quanto evidenzia l’Autore – era antecedente allo Statuto e comprendeva anche l’attenzione della Monarchia verso i problemi quotidiani del popolo, attraverso la tutela delle condizioni di vita delle classi meno abbienti, attraverso il mantenimento di un certo livello di sicurezza, allo scopo di espandere le basi del consenso. Patto, consenso, dibattiti fra le varie correnti parlamentari, rappresentarono – nella visione di Romano Ferrari Zumbini – le vere basi del costituzionalismo albertino, che si foggì ancor prima della promulgazione di quella Carta, attraverso una pluralità di altri atti normativi che allo Statuto si affiancarono e non in posizione subordinata. La carta del ’48 non rappresentò dunque nel Regno di Sardegna una fonte esclusiva e sovraordinata, ma un «para-

<sup>5</sup> Cfr. F. BONINI, *Le Costituzioni belga e italiana*, in *Atti del Convegno Internazionale Italia e Belgio nell’Ottocento europeo. Nuovi percorsi di ricerca* (Roma, 25-26 maggio 2001), a cura di Andrea Ciampiani, Pierre Tilly, Vincent Viaene, in “Rassegna storica del Risorgimento”, 3/2002 (suppl), pp. 19-38.

digma di riferimento» aperto ad accogliere l'evolversi continuo delle sensibilità del tempo, secondo quello che l'Autore, riprendendo in parte il pensiero di Giorgio Lombardi, definisce un «costituzionalismo a geometria variabile».

In una tale visione il testo scritto diviene uno dei tanti tasselli che diedero origine al costituzionalismo sabauda e l'Autore peraltro trova elementi a sostegno di questo punto di vista in alcune osservazioni di Santi Romano e di Fedele Lampertico, oltre che all'interno dello stesso Statuto, ove diversi articoli sono derivati quasi testualmente da altre fonti, come, ad esempio, dal Codice civile del 1837, o dalle Leggi e Costituzioni di S.M del XVIII secolo. Davanti ad un simile approccio la costituzione albertina non è più vista con gli occhi della storiografia fino ad ora prevalente, che la considerava come un elemento di rottura, ma piuttosto Romano Ferrari Zumbini fa notare i suoi punti di continuità con il periodo precostituzionale, i quali peraltro non annullarono la profonda spinta innovativa di questo testo, dal momento che continuità non significa necessariamente staticità.

Anche sul piano più propriamente giuridico-istituzionale l'Autore non manca di far emergere le peculiarità dello Statuto albertino, quali l'elasticità, la flessibilità e la duttilità, sintetizzabili nel più ampio concetto di "mobilità". Se sui primi due concetti (flessibilità e elasticità) si è già più volte soffermata l'attenzione della storiografia, quello della "duttività" statutaria è stato messo in chiaro da Romano Ferrari Zumbini per descrivere «l'attitudine della Carta a porsi non come dato fisso, indicando al contrario la capacità di fornire un modello generativo di processi e attivando costantemente fenomeni mutativi, che non si limitarono infatti ad atti parlamentari formalizzati» (p. 48); in altre parole esprimeva la capacità di adattamento dello Statuto alle diverse situazioni contingenti attraverso "letture evolutive" (cioè l'applicazione del testo costituzionale in modo differente rispetto alla lettura testuale della norma) o attraverso "applicazioni evolutive" (cioè introduzione di integrazioni per colmare eventuali lacune del testo).

Alla "mobilità" è legato anche lo sviluppo del concetto di incostituzionalità fin dal 1848, non inteso solo nell'accezione di violazioni di disposizioni o norme del testo costituzionale, ma anche come violazione del patto e tale visione si sviluppò attraverso la prassi parlamentare, come emerge dai numerosi esempi concreti messi in evidenza dall'autore.

Dopo questa visione sulle generali e basilari peculiarità statutarie, il volume prosegue esaminando quello che potremmo definire il progressivo sviluppo degli organi statuari – esaminati nel contesto della vita politica del tempo – durante le due prime legislature dello Stato costituzionale. Si esaminano così i problemi di organizzazione logistica per sistemare i rappresentanti delle due camere del Parlamento; i primi vani tentativi di creare un'autonomia finanziaria per ciascuna delle due Camere rispetto al governo (obiettivo raggiunto nel 1851); lo sviluppo del concetto di destra e di sinistra, non ancora allora espressione di un'opzione ideologica legata ad un partito, quanto piuttosto indicazione del posizionamento nella Camera elettiva dei deputati sostenitori del governo (seduti alla destra del tavolo dei ministri) e degli oppositori (seduti alla sinistra del tavolo dei ministri), secondo l'antica prassi londinese, e l'organizzazione dei cinque Uffici che avrebbero affiancato e sviluppato i vari lavori parlamentari.

Fin dalla due prime legislature la vita parlamentare si mostrò piuttosto creativa, anche per far fronte alla genericità del testo costituzionale, a partire dalla lettura evolutiva dell'art. 9<sup>6</sup>, che nella prassi stabilì la durata della legislatura di cinque anni, lo scioglimento degli Uffici e la decadenza dei ddl alla chiusura della sessione, ma non quella delle petizioni. Ugualmente la prassi parlamentare introdusse la sospensione delle Camere e il conferimento dei pieni poteri all'esecutivo – come si verificò con la legge a ciò riferita del 2 agosto 1848, n. 759 –, approvata dal Parlamento in modo piuttosto rocambolesco, per far fronte alle urgenze derivanti dalla guerra all'Austria ed alla particolare situazione di pericolo per lo Stato. Significativa è la procedura messa in pratica per affidare i pieni poteri all'esecutivo, istituto certamente non esplicitato nel testo statuario e che si attuò attraverso quella che potremmo chiamare una “autosospensione” dello Statuto. L'iter del procedimento iniziò in seguito alla presentazione alla Camera, da parte di tre deputati (Boncompagni, Ferraris e Galvagno), di un disegno di legge volto ad «investire la persona del Re di tutti i poteri», richiesta che trovava fondamento in una petizione presentata da 1200 torinesi. Certamente la formulazione del ddl mostrava diversi punti di incostituzionalità, poi-

<sup>6</sup> Art. 9: «Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei Deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi».



ché il mandato al Re era assoluto, non specificando alcun limite d'ambito all'esercizio dei pieni poteri e nessun limite temporale preciso. Il testo definitivo della legge, per di più, conferiva i pieni poteri al «governo del Re», spostando così il baricentro dell'esecutivo dalla figura del monarca a quella del governo, che assunse anche la facoltà di legiferare per semplici Decreti Reali. Il progetto fu approvato anche dal Senato che non apportò altre modifiche, in quanto l'urgenza della situazione politica non permise l'accoglimento di ulteriori emendamenti.

Di fatto, sotto la spinta delle necessità contingenti, a soli pochi mesi dalla promulgazione della Carta albertina, nacquero spontaneamente nuovi istituti e strumenti di carattere costituzionale, come per l'appunto quello dei pieni poteri al governo – che peraltro verrà utilizzato più volte anche durante le successive guerre d'indipendenza –, il Decreto legge, per non parlare delle nuove funzioni di cui venne investito il governo. Come si sarebbe mai potuta manifestare in modo più esplicito la duttilità intrinseca dello Statuto e la spontaneità della prassi costituzionale? Spontaneamente nacquero anche i primi meccanismi di controllo della spesa pubblica, spontaneamente sorse il sindacato ispettivo-politico – probabilmente su influenza della costituzione belga in vigore nel 1848 – e spontaneamente, dietro l'impulso della vita politica, nacquero numerosi strumenti procedurali e forme di controllo come le inchieste parlamentari, le interpellanze, le mozioni, le interrogazioni, per non parlare dell'*interim* ministeriale e della fiducia parlamentare, tutti istituti e procedure su cui Romano Ferrari Zumbini indaga a fondo e con piena cognizione di causa, descrivendone concretamente la comparsa e lo sviluppo.

Di particolare interesse è il processo di nascita della fiducia, che si concretizzò fin dall'insediamento dei primi governi parlamentari, allorché nacque l'abitudine da parte di ciascuna squadra governativa, appena insediatasi, di illustrare alle due Camere il proprio programma, a fronte del quale ogni ramo del Parlamento affermò spontaneamente la consuetudine di esprimersi attraverso un voto. Tale procedimento ridusse enormemente l'importanza del discorso che il Re era solito pronunciare al momento iniziale della sessione, in quanto la precedente presentazione davanti al Parlamento del programma dei ministri che stavano per insediarsi, aveva già introdotto un nuovo rapporto fiduciario tra le due Assemblee ed il governo, rapporto che nella prassi, e con il

passare del tempo sempre di più, venne ad affiancarsi a quello originario tra Parlamento e Re, che traspariva dal testo dell'art. 3 dello Statuto<sup>7</sup>.

Secondo quanto scrive l'autore, «l'introduzione del rapporto fiduciario bilaterale scaturiva dall'effetto moltiplicatore insito nella *mobilità costituzionale*: per cui l'introduzione di una triplice fattispecie a formazione progressiva – l'esposizione delle linee programmatiche; il dibattito sulle stesse; il voto di fiducia presso ciascun ramo – esprime il recupero di un equilibrio istituzionale, che era nella sensibilità costituzionale (ma non nelle disposizioni scritte)» (p. 225).

Sempre attraverso la lente della spontaneità si vennero a configurare il Consiglio dei Ministri – che progressivamente si affermò e, acquistando poteri autonomi, prese il posto del precedente Consiglio di Conferenza – e la carica di Presidente del Consiglio.

Per ciò che riguarda il Consiglio dei Ministri, esso rappresentava uno dei numerosi organi collegiali del potere esecutivo già esistente in epoca prestatutaria insieme con quello della Corona e con quello di Conferenza; quest'ultimo, più formale, si radunava una volta alla settimana in presenza del Re, mentre quello dei Ministri si riuniva nel palazzo del governo, senza la partecipazione del sovrano, per riunioni preparatorie. Dopo l'emanazione dello Statuto si affermò invece la tendenza a privilegiare le riunioni del Consiglio dei Ministri rispetto a quelle del Consiglio di Conferenza. Con l'introduzione dello Statuto, dunque, si sviluppò progressivamente e spontaneamente un nuovo organo costituzionale, di cui è difficile individuare le modalità dello sviluppo iniziale, ma che col tempo iniziò ad evolvere da antico organo del Re – qual era in epoca prestatutaria – a organo fondamentale dell'ordinamento del nuovo Stato costituzionale, pur non essendo specificatamente menzionato nel testo della carta albertina; inoltre le decisioni prese in seno al Consiglio dei Ministri divennero sempre più espressione di una politica autonoma e condizionante per il re.

Per ciò che riguarda la figura del Presidente del Consiglio, anch'essa emerse spontaneamente, anche se stentò ad affermarsi, seppure abbia fatto capolino fin dal marzo del 1848 con il compito di svolgere consultazioni e sondaggi esplorativi allo scopo di formare un governo

<sup>7</sup> Art. 3: «Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal re e dalle due Camere; il Senato e quella dei Deputati.



e di predisporre un programma. La sua posizione, tuttavia, all'interno dell'ordinamento costituzionale restò a lungo poco chiara, priva di una posizione primaria nei confronti degli altri membri del governo ed anche nei confronti del Consiglio dei Ministri, che venne ancora a lungo presieduto dal Re; inoltre il Presidente del Consiglio, nei primi tempi di vita statutaria, non fu neppure titolare di un ministero. Nonostante ciò, con l'evolversi dello Statuto, questa carica si connotò di un sempre maggiore potere nell'ambito governativo.

Non di origine spontanea, invece, ma in conformità all'articolo 52 dello Statuto<sup>8</sup>, si impose la pubblicità dei dibattiti parlamentari, che faceva perno sui resoconti, sulle tribune (riservate a certe categorie di persone) e soprattutto sulle gallerie, le quali divennero uno strumento in mano alla minoranza come cassa di risonanza per esternare le proprie rivendicazioni e il proprio punto di vista. Anche in questo caso l'Autore non manca di esaminare tale fenomeno con una certa originalità, mettendo in risalto il ruolo mediatico svolto dai giornali, ma soprattutto dalle Gallerie, nelle quali trovò espressione un'opinione pubblica diversa da quella incarnata nei periodici e nella pubblicistica ufficiale, tanto da rendere il Parlamento un «organo di teatro e luogo d'incontro di diversi ambienti sociali» (p. 101).

Nei capitoli 4 e 5 Romano Ferrari Zumbini si sofferma specificamente sulle procedure e sui differenti regolamenti del Senato e della Camera dei Deputati facendone emergere, anche in questo caso, la malleabilità e creatività, che si concretizzò da un lato nella non applicazione di numerosi istituti in essi contemplati, e dall'altro nella configurazione di nuove figure estranee al testo stesso. Tutto ciò derivò da un'interpretazione estensiva dei regolamenti, concepiti non come una griglia normativa rigida, ma piuttosto come un parametro di riferimento. Un terreno particolarmente fertile per constatare nella Camera dei Deputati tale malleabilità, si manifestò nella verifica dei requisiti degli eletti in sede di convalida riguardo all'ineleggibilità e all'incompatibilità, verifica che implicava operazioni lunghe e complicate, come ha già fatto risaltare in diversi studi Anna Gianna Manca<sup>9</sup>, e delle quali Romano Ferrari Zum-

<sup>8</sup> Art. 52: «Le sedute delle Camere sono pubbliche, Ma, quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto».

<sup>9</sup> Cfr. A.G. MANCA, *I funzionari-deputati: problemi di ricerca*, in "Le Carte e la Storia", IV (1988), n. 2, pp. 63-70; ID., *I funzionari-deputati tra Parlamento e amministrazione in una*

bini mette in luce dettagliatamente la procedura, facendo emergere una certa benevolenza della Camera nel convalidare l'elezione, soprattutto appigliandosi a vizi procedurali, a pratiche non debitamente istruite o ad indagini, svolte dagli uffici, giudicate dall'Aula troppo sommarie.

L'attenta analisi delle vicende politiche e parlamentari dei primi sei governi costituzionali – che si avvicendarono dal marzo 1848 al maggio 1849 –, si dipana in uno degli ultimi capitoli del libro e permette al lettore di verificare concretamente e direttamente sul campo tutte le complicate dinamiche ed evoluzioni – precedentemente illustrate – della vita parlamentare subalpina nei suoi primi quindici mesi di vita.

L'Autore, inoltre, attraverso le vicende della guerra contro l'Austria, identifica la sconfitta militare come lo strumento di salvezza dello Statuto la cui sopravvivenza era stata messa in pericolo, dopo le Cinque giornate di Milano, dalla richiesta del governo provvisorio lombardo di fusione al Piemonte attraverso un'assemblea costituente comune; tale richiesta venne presentata in Parlamento a metà giugno del '48 e suscitò accesi dibattiti nelle due Camere tra i favorevoli alla Costituente e coloro che vedevano in essa una minaccia per la sopravvivenza della Carta costituzionale albertina, dibattiti che terminarono solo con la sconfitta militare dell'esercito piemontese, la quale pose drasticamente fine a qualsiasi aspirazione di fusione con la Lombardia riconquistata dagli Austriaci.

Il volume si chiude con una ricca appendice di allegati, i quali offrono agli studiosi un'interessante redazione critica di fonti, che vanno dal testo dello Statuto albertino corredato delle integrazioni derivanti dalla consuetudine e dalla spontaneità, ai regolamenti della Camera e del Senato; da tavole sinottiche relative agli incarichi ministeriali e parlamentari ai discorsi della Corona con i relativi indirizzi di risposta alle Camere.

*prospettiva comparata*, in *L'istituzione parlamentare nel XIX secolo. Una prospettiva comparata*, a cura di A.G. Manca – W. Brauneder, Società Editrice Il Mulino, Duncker & Humblot, Bologna-Berlin 2000, pp. 391-429; ID., *Incompatibilità parlamentari e forme di governo nella monarchia costituzionale italiana ottocentesca*, in *Assemblee rappresentative, autonomie territoriali, culture politiche*, a cura di Annamaria Ieddu e Francesco Soddu, Editrice Democratica Sarda, Sassari 2011, pp. 305-316; ID., *La Commissione per l'accertamento del numero di deputati impiegati nella Camera dei deputati subalpina (1848-1860)*, in *Autonomia, forme di governo e democrazia nell'età moderna e contemporanea. Scritti in onore di Ettore Rotelli*, a cura di P. Aimo, E. Colombo, F. Rugge, University Press, Pavia 2014, pp. 191-198.

Il volume senza dubbio presenta un quadro storico-giuridico completo e variegato sul primo periodo della vita costituzionale subalpina, offrendo una visuale originale e documentata sui numerosi e complicati tecnicismi procedurali parlamentari, alcuni dei quali ancora oggi ben presenti. Dalla lettura di questo libro, inoltre, emerge anche una nuova visione di questo breve ma determinante periodo di storia subalpina, incarnata nella tendenza, manifestatasi fin dai primi mesi di vita costituzionale, all'affermazione della preminenza del Governo sulla figura del Re. Tale tendenza rappresentò il primo passo verso il futuro passaggio dalla monarchia "pura" a quella "parlamentare", che si dispiegherà pienamente in epoca cavouriana durante il Regno di Vittorio Emanuele II.